

Diamo sicurezze al tuo lavoro

Principali adempimenti obbligatori ai sensi del D.LGS. 81/08

Gli obblighi per la sicurezza sul lavoro, stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e di seguito descritti, si rivolgono alle imprese o alle pubbliche amministrazioni che impieghino almeno un lavoratore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

STUDIO **SCHENA** fornisce assistenza nella GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE del PERSONALE unitamente al servizio di elaborazione dei CEDOLINI PAGA e dei CONTRIBUTI e degli altri adempimenti legislativi, assistendo a 360° il Cliente nel rapporto con le risorse umane, in un clima di fiducia, qualità e discrezione.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL PERSONALE

STUDIO **SCHENA** propone un servizio di ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI CONTABILI E FISCALI ai propri clienti che spazia dalla elaborazione e stampa della contabilità alla predisposizione dei dati per le dichiarazioni fiscali, dalla elaborazione di situazioni contabili periodiche alla predisposizione dei dati utili per la redazione del bilancio annuale, ecc.

GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

STUDIO **SCHENA** offre un servizio di consulenza salute-sicurezza-lavoro adeguato ad imprese operanti in tutti i settori di attività ed ai loro consulenti. Una profonda conoscenza delle prescrizioni legislative, una continua attività di prevenzione, uno stretto coinvolgimento del personale e una vincente combinazione fra i professionisti, medici e tecnici risultano strumenti irrinunciabili al fine di un continuo miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza.

La Consulenza in Materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro consente al Cliente di avere un supporto costante nell'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori e dai lavoratori stessi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E TRAINING

STUDIO **SCHENA** fornisce consulenza e supporto tecnico-amministrativa per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro conformi alla normativa vigente e corsi di formazione mirati all'accrescimento personale e professionale al fine di promuovere lo sviluppo della formazione continua in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori e favorire l'aggiornamento e lo sviluppo del sapere dei lavoratori e delle aziende come capitale condiviso da mantenere competitivo, attivo e concorrenziale.

STUDIO **SCHENA** ha come principale obiettivo quello di fornire formazione a costo zero per i propri clienti attingendo a provvidenze messe a disposizione dai Fondi interprofessionali, Bandi comunitari, nazionali, regionali e provinciali, Bandi INAIL e/o di enti paritetici. In particolare, i progetti formativi nascono e vengono realizzati con il costante contatto con le aziende ed un'attenta analisi dei fabbisogni formativi aziendali.

FORMAZIONE E-LEARNING

STUDIO **SCHENA** fornisce il servizio di Formazione E-Learning utilizzando una piattaforma che eroga i corsi in modalità e-learning sulla Sicurezza sul Lavoro, grazie ad partner affidabile, che da diversi anni sviluppa prodotti e soluzioni per la formazione e-learning. I corsi e-learning sulla Sicurezza sul Lavoro sono conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente e degli Accordi Stato Regioni e Province Autonome. I corsi erogati sono di facile e intuitivo utilizzo.

NEWSLETTER

STUDIO **SCHENA** settimanalmente invia una newsletter gratuita che consente ai propri lettori di essere costantemente informati sulle novità legislative e sulle attività dello studio.

Principali adempimenti obbligatori ai sensi del D.LGS. 81/08

Gli obblighi per la SICUREZZA SUL LAVORO, stabiliti dal D. Lgs 81/2008 s.m.i. e di seguito descritti si rivolgono alle imprese/pubbliche amministrazioni che impieghino ALMENO UN LAVORATORE, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

Il datore di lavoro è responsabile penalmente e civilmente degli adempimenti per la sicurezza aziendale

Il presente vademecum vuole semplicemente essere un invito a considerare il Decreto Legislativo 81/08 sotto il **profilo organizzativo** ed attirare l'attenzione sulla necessità non solo di attivare le procedure minime in materia di sicurezza ma creare anche un *albero delle responsabilità* che coinvolga tutta la forza lavoro sia per quanto riguarda i dipendenti che le imprese/aziende terze operanti all'interno o all'esterno delle unità produttive o comunque in ambiti di lavoro delle altre società ai cui vertici apicali si riscontrino gli stessi nominativi chiamati a rispondere legalmente sotto il profilo civile e penale

Il fine dell'*organizzazione della sicurezza aziendale* è quello di attivare una rete di controllo in grado di monitorare l'attività in tutte le unità produttive, svolgendo attività sia di formazione che di prevenzione e, se necessario, anche disciplinare.

- Scongiorare, per quanto possibile, eventuali responsabilità civili e penali conseguenti ad incidenti sul lavoro.
- Fornire alla Magistratura, nel malaugurato caso di infortunio sul lavoro, una mappa delle responsabilità che a cascata coinvolga tutto l'organigramma aziendale, assegnando a ciascun operatore, dal Datore di Lavoro al personale di base, un preciso compito e conseguente assegnazione di responsabilità.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (art.18 D. Lgs. 81/2008):

- Elabora, custodisce e aggiorna il Documento di Valutazione dei Rischi;
- Adempie agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- Nomina, nei casi previsti, il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- Istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, designando il Responsabile e gli Addetti (anche esterni);
- Informa i lavoratori delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza e di pronto soccorso;
- Consulta il RLS;
- Consente ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- Consegna al RLS, su sua richiesta, il DVR;
- Comunica annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS;
- Comunica all'INAIL i dati relativi agli infortuni;
- Prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- Fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei DPI ;
- Richiede l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme, delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene e di uso dei mezzi di protezione e dei DPI ;
- Munisce, nell'ambito di lavori in appalto e subappalto, i lavoratori di apposita tessere di riconoscimento;
- Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, indice la riunione periodica (almeno una all'anno) cui devono partecipare il Datore di Lavoro, il RSPP, il RLS ed il medico competente.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI :

1 - Nomina del RSPP - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Tale incarico può essere assunto direttamente dal Datore di Lavoro, il quale è tenuto a frequentare un corso di formazione di durata variabile (da 16 a 48 ore, a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. In alternativa e in alcuni specifici casi, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze e competenze professionali necessarie.

Periodicità dell'aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (rischio basso)

10 ore ogni 5 anni (rischio medio)

14 ore ogni 5 anni (rischio alto)

2- Nomina degli Addetti Antincendio

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di nominare gli addetti antincendio; conseguentemente ha l'obbligo di frequenza al corso di formazione di 4, 8 o 16 ore a seconda che il rischio incendio in azienda sia basso, medio o alto. Successivamente la squadra addetti al rischio incendio può seguire dei periodici corsi di aggiornamento.

Periodicità: attualmente non prevista ma, secondo la circolare dei Vigili del Fuoco n. 12653 del 23 febbraio 2011, è opportuno che avvenga ogni 3 anni per 5 ore

3 - Nomina degli Addetti al Primo Soccorso

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di nominare gli addetti al primo soccorso; conseguentemente ha l'obbligo di frequenza al corso di formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del gruppo A. Successivamente la squadra addetti all'emergenza primo soccorso deve seguire dei periodici corsi di aggiornamento con periodicità triennale.

Periodicità: 4 ore ogni 3 anni per Aziende di tipo B - C

6 ore ogni 3 anni per Aziende di tipo A

Il Decreto Interministeriale n. 388/03 presenta una classificazione delle Aziende e Unità produttive orientata ad inquadrare le stesse in tre gruppi di rischio (Gruppo A, B e C). Tale classificazione è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali.

Al gruppo A appartengono:

I) le aziende od unità produttive con obbligo di notifica di cui all'art.2 del D. Lgs. 334/99 (aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose): centrali termoelettriche e laboratori nucleari di cui al D. Lgs. 230/95; aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al D. Lgs. 624/96, lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;

II) le aziende od unità produttive con oltre 5 lavoratori indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (allegato 1: l'elenco dei gruppi di tariffa INAIL dell'ultimo triennio con indice > 4 così come da comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato sulla G.U. del 17/8/2004). Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l'azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o "atipici" anche per brevi periodi.

III) le aziende del comparto dell'agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

STUDIO SCHENA S.r.l. semplificata

Via Arenazza, 150/152 - Monopoli (BA)
Tel./Fax: +39 080 748637 - Cell: +39 3939955894

info@studioschena.com

Al gruppo B appartengono le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.

Al gruppo C appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.

4 - Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Il RLS viene eletto o designato tra i lavoratori e frequenta il corso di 32 ore. Contestualmente il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INAIL, per via telematica, il nominativo del RLS aziendale. Successivamente il RLS deve seguire degli aggiornamenti con periodicità annuale.

Periodicità: 4 ore ogni anno per le che occupano da 15 a 50 lavoratori

8 ore ogni anno per le che occupano oltre 50 lavoratori

5 - Nomina del Medico Competente

Il Medico Competente effettua le visite mediche e gli accertamenti periodici definiti dal protocollo sanitario sulla base del rischio in ambiente di lavoro, volti all'ottenimento, per ciascun lavoratore, dell'idoneità alla mansione specifica, nonché tutti gli adempimenti che il D. Lgs. 81/2008 gli attribuisce. Il M.C., inoltre, svolge gli altri compiti a lui attribuiti dalla Legge, tra cui il sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro.

6 - Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR rappresenta la mappatura dei rischi presenti in un'azienda. Deve contenere tutte le procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. In caso di costituzione di nuova impresa, il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, e periodicamente rivisto, soprattutto in occasione di significative modifiche al processo produttivo, che possano avere ricaduta sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, piuttosto che in seguito ad infortuni che possano far pensare ad inadeguatezza delle misure o se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano problemi o carenze.

A seconda dell'attività e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbero essere necessarie altre valutazioni specifiche normate:

- VALUTAZIONE VIBROMETRICA (Periodicità normata: ogni 4 anni)
- VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO (Periodicità consigliata: ogni 4 anni)
- VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE (Periodicità normata: ogni 4 anni)
- VALUTAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTRICITÀ (Periodicità normata: ogni 4 anni)
- VALUTAZIONE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Periodicità consigliata: ogni 4 anni)
- VALUTAZIONE DA STRESS LAVORO – CORRELATO (Periodicità normata: ogni 2 anni)

7 - Formazione e Informazione dei Lavoratori

Tutti i Lavoratori devono obbligatoriamente ricevere una formazione in materia di sicurezza sul lavoro, di durata variabile (da 8 a 16 ore a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. Parte della formazione può essere effettuata in modalità E-Learning. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Periodicità: 6 ore ogni 5 anni e/o in caso di integrazioni per modifica mansioni, introduzione modifiche al ciclo produttivo, ecc..

8 - Formazione Aggiuntiva per i Preposti

se presenti in azienda, della durata di 8 ore. Successivamente il Preposto è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento.



Periodicità: 6 ore ogni 5 anni









9 - Formazione dei Dirigenti

se presenti in azienda, della durata di 16 ore. Successivamente il Dirigente è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento.

Periodicità: 6 ore ogni 5 anni


10 – Operatori di Attrezzature di Lavoro (Art. 73 D. Lgs. 81/2008)

Corso di abilitazione all'utilizzo di piattaforme elevabili con e senza stabilizzatori PLE Durata: 10 ore	
Corso di abilitazione all'utilizzo di gru su autocarro Durata: 12 ore	

<p>Corso di abilitazione all'utilizzo di gru a torre a rotazione in basso e in alto</p> <p>Durata: 14 ore</p>	
<p>Corso di abilitazione all'utilizzo di gru mobili</p> <p>Durata: 14 ore</p>	
<p>Corso di abilitazione all'utilizzo di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (Modulo Aggiuntivo)</p> <p>Durata: 8 ore</p>	
<p>Corso di abilitazione all'utilizzo di carrelli elevatori (industriali e a braccio telescopico) semoventi con conducente a bordo</p> <p>Durata: 12 ore</p>	
<p>Corso di abilitazione all'utilizzo di carrelli semoventi con conducente a bordo (industriali, a braccio telescopico e telescopici rotativi)</p> <p>Durata: 16 ore</p>	
<p>Corso di abilitazione all'utilizzo di escavatori a fune, pale cariatrici e terne</p> <p>Durata: 16 ore</p>	
<p>Corso di abilitazione all'utilizzo di autoribaltabili a cingoli</p> <p>Durata: 10 ore</p>	
<p>Corso di abilitazione all'utilizzo pompe per calcestruzzo</p> <p>Durata: 14 ore</p>	

Corso di abilitazione all'utilizzo trattori agricoli o forestali a ruote

Durata: 8 ore



Periodicità dell'aggiornamento per ciascuna attrezzatura: 4 ore ogni 5 anni

11 – Ulteriori adempimenti

A seconda dell'attività e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbero essere necessari altri documenti, quali per esempio:

- **DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)**: è un documento obbligatorio introdotto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 in relazione ai contratti di appalto.

Con tale documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.

L'individuazione dei rischi derivanti da interferenze dovrà essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.

- **POS (Piano Operativo di Sicurezza)**: è il documento che un Datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno.

Il POS rappresenta il dettaglio della valutazione dei rischi già prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 626/94, ora abrogato e sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, articoli 17 e 28, per le attività che si prevede di eseguire in un cantiere edile. Lo stesso deve essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel Titolo IV - allegato XV.

- **IMPIANTO DI MESSA A TERRA**: è un controllo periodico stabilito d'obbligo dal DPR 462/01, che richiede a tutti i Datori di Lavoro con almeno un lavoratore nella propria azienda, di far eseguire la verifica messa a terra sugli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale.

Sono soggetti alle verifiche ogni 2 anni gli impianti di cui al DPR 462/01, installati nei cantieri, in locali adibiti ad uso medico e simili (ad es. estetisti, veterinari, ecc...), in luoghi a maggior rischio in caso di incendio (ad es. discoteche, cinema, alberghi, tutte le altre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, edifici con strutture portanti in legno e comunque tutti gli edifici classificati come tali nel progetto degli impianti elettrici), in luoghi con pericolo di esplosione (ad es. centrali termiche a gas, grandi luoghi di lavoro e/o depositi di materiali che presentano rischi di esplosione).

Sono soggetti alle verifiche periodiche ogni 5 anni tutti gli impianti, soggetti al DPR 462/01, installati in luoghi diversi da quelli con periodicità biennale.